

Residenza Sanitaria Assistenziale "Casa di Accoglienza Santa Caterina" Marciana – Elba	Manuale Qualità	Pag. 1 di 9
	REGOLAMENTO	05.03

05.03 REGOLAMENTO

Numero Revisione	Motivo	Data	Firma Legale Rappresentante	Firma Responsabile Qualità
0	EMISSIONE	22/10/2018		
1	Aggiornamento contenuti	20/01/2020		
2	Aggiornamento contenuti	14/10/2022		
3	Aggiornamento contenuti	02/01/2024		

Redatto con il supporto di:

IRIS – Idee & Reti per l'Impresa Sociale
www.irisonline.it



Rev. 3
del 02/01/2024

<i>Residenza Sanitaria Assistenziale "Casa di Accoglienza Santa Caterina" Marciana – Elba</i>	Manuale Qualità	Pag. 2 di 9
	REGOLAMENTO	05.03

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento

“Casa di Accoglienza Santa Caterina”

Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)



Residenza Sanitaria Assistenziale "Casa di Accoglienza Santa Caterina" Marciana – Elba	Manuale Qualità	Pag. 3 di 9
	REGOLAMENTO	05.03

ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI ACCESSO

ART. 1

La Residenza Assistenziale Sanitaria "Casa di accoglienza Santa Caterina", nata nel 1984 è una casa filiale dipendente dalla Procura Generalizia della Congregazione delle Missionarie di S. Antonio M. Claret, ente giuridico con sede legale a Roma, Viale delle Mura Gianicolensi, 98, legalmente riconosciuta con decreto del 13 agosto 1970, n. 674. È scritta nel registro del tribunale civile di Roma, n. 1000, con finalità religiosa, educativa ed assistenziale.

L'obiettivo specifico dell'opera è promuovere il ricupero e il mantenimento delle capacità delle persone, intervenendo con priorità nei confronti di soggetti che per contingenze familiari e sociali hanno bisogno di essere sostenuti in un processo di aiuto e tutela.

ART. 2

La RSA ospita persone in condizioni psico-fisiche non autosufficienti. Compete ai servizi socio-sanitari territoriali l'accertamento e la valutazione dello stato di salute del soggetto interessato.

ART. 3

La RSA è amministrata dalla Procura Generalizia della Congregazione delle Missionarie di S. Antonio M. Claret. La Responsabile della Residenza è Terzi Agata

ART. 4

La RSA dispone di una capacità ricettiva massima di 12 posti letto per non autosufficienti. È organizzata al fine di garantire alle ospiti la necessaria assistenza secondo le diverse esigenze, assicurando alle stesse la possibilità di mantenere vivo il senso della propria personalità, come protagonisti della vita all'interno della comunità.

ART. 5

L'ammissione nella struttura è condizionata al consenso dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente. La richiesta di ammissione può essere presentata anche da terzi per conto dell'interessato, purché vi sia assenso di quest'ultimo al ricovero.

L'ingresso di nuove ospiti nella RSA prevede la presentazione di una domanda di ammissione. Le fasi per presentare la domanda di ammissione sono le seguenti:

1. Ritiro della domanda. La domanda di ammissione può essere ritirata presso la struttura.
2. Compilazione della domanda e documentazione richiesta. Il richiedente dovrà compilare la parte della domanda contenente i dati anagrafici, corredandola dei documenti indicati sulla domanda stessa.
3. Consegna della domanda. La domanda compilata in ogni sua parte e con i documenti richiesti deve essere consegnata alla Direzione.

È inoltre possibile fissare un appuntamento per eventuali approfondimenti con la Direzione stessa.

Alla domanda devono comunque essere allegati i seguenti documenti:

- Fotocopia Documento d'identità;
- Fotocopia Codice Fiscale
- Tesserino sanitario del Servizio Sanitario Nazionale
- Certificato del medico curante attestante l'esenzione da malattie infettive e diffuse e lo stato di salute generale;

Residenza Sanitaria Assistenziale "Casa di Accoglienza Santa Caterina" Marciana – Elba	Manuale Qualità	Pag. 4 di 9
	REGOLAMENTO	05.03

- Certificazione medica che attesti il grado di totale o parziale non autosufficienza dell'ospite;
- Tutta la documentazione sanitaria disponibile (cartelline ospedaliere, recenti esami specialistici, referti di radiografie, la terapia in atto a domicilio);
- Impegno scritto, da parte dell'interessato o della persona richiedente il ricovero, al versamento della retta di mantenimento e delle ulteriori eventuali spese quali:
- spese mediche non coperte dal SSN;
- ogni eventuale spesa che si dovesse rendere necessaria per la tutela dell'integrità psico-fisica dell'ospite, compresa l'assistenza temporanea in strutture sanitarie;
- Impegno scritto al rispetto delle norme del presente regolamento e di tutte le disposizioni emanate per il buon funzionamento della struttura.
- Nomi ed indirizzi di familiari o conoscenti ai quali la Direzione possa rivolgersi in caso di necessità;
- Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi della vigente normativa in materia di "privacy".

ART. 6

Le ammissioni in RSA avvengono in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda, garantendo priorità alle persone con un grado di autosufficienza minimo, tale da non poter essere gestito dai familiari senza un supporto adeguato, e alle persone prive di familiari, in solitudine o con particolari problematiche cliniche.

La valutazione degli ingressi viene effettuata in équipe.

Di ogni ospite viene aperta una 'cartella' personalizzata che contiene tutta la documentazione inerente la persona accolta nel periodo di permanenza in struttura.

Le ammissioni avvengono, oltre che su domanda dei diretti interessati, su richiesta dei Servizi di Assistenza Sociale della ASL all'interno del rapporto convenzionale con essa stabilito.

CORRESPONSIONE DELLA RETTA

ART. 7

Per ciascun ospite ammessa deve essere corrisposta la retta mensile pari ad € 2.600 per ricovero privato o € 1600 circa per ricovero convenzionato con SSN.

Qualora la retta venga pagata dall'interessato direttamente, o, per suo conto, da parte di altre persone, l'importo stabilito deve essere versato direttamente presso l'Amministrazione della RSA o a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 del mese di competenza.

In ogni caso non è ammesso un ritardo nei pagamenti superiore a mesi 1 (uno).

ART. 8

Trascorso un termine di tolleranza di mesi 1 (uno), qualora la retta non venga corrisposta, la RSA provvederà a sollecitare i familiari.

ART. 9

L'obbligo della corresponsione della retta mensile persiste nei casi di temporanea assenza per qualsiasi motivo.

L'assenza prolungata oltre i 15 giorni non dà diritto alla conservazione del posto letto, salvo diverso preventivo accordo con la Direzione.

Residenza Sanitaria Assistenziale "Casa di Accoglienza Santa Caterina" Marciana – Elba	Manuale Qualità	Pag. 5 di 9
	REGOLAMENTO	05.03

ART. 10

La retta può essere modificata in relazione al costo della vita e dei servizi erogati.

Le modifiche della retta sono oggetto di decisione unilaterale della Direzione e vengono comunicate all'utenza con almeno 30 giorni di anticipo.

ART. 11

La retta dà diritto di godere del vitto, dell'alloggio, del riscaldamento e di tutti i servizi sanitari, assistenziali e generali predisposti dalla struttura nei termini di legge.

ART. 12

Non sono comprese nella retta di ospitalità le spese sanitarie che esulano dall'assistenza sanitaria fornita dalla RSA. Tali spese sono a carico dell'ospite e dei familiari civilmente obbligati.

Dette spese riguardano in particolare;

- Le spese per l'acquisto di farmaci e medicinali non a carico del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale;
- Le spese per analisi e prestazioni sanitarie specialistiche non a carico del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale;
- Le spese di trasporto presso le Strutture Sanitarie esterne.

NORME DI VITA COMUNITARIA

ART. 13

Le anziane possono muoversi liberamente all'interno della struttura e ricevere visite, nel rispetto delle esigenze delle altre ospiti e degli orari di vita comune. Le visite, se l'ospite è in buone condizioni, vengono effettuate nell'apposito salotto.

L'ospite può assentarsi dalla RSA anche per più giorni, ma deve darne avviso, indicando il recapito ove può essere reperita.

La RSA è sollevata da qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati o subiti dalle ospiti quando queste si trovano fuori della struttura.

ART. 14

Al momento dell'ingresso, all'ospite viene assegnata una camera secondo il criterio della proposta e della scelta fra quelle disponibili tenuto conto delle sue condizioni fisiche e psichiche. Qualora esigenze di vita comunitaria lo richiedano, può essere disposto dalla Direzione il trasferimento in altra camera, previa informazione dell'ospite o dei suoi Referenti.

All'atto di ingresso nella RSA, l'ospite è tenuta a portare con sé un corredo sufficiente di cui poter disporre in qualsiasi momento.

Il corredo consiste in almeno tre cambi di biancheria personale, nonché altri oggetti personali che siano comunque compatibili con le esigenze della vita comunitaria.

L'ospite deve inoltre provvedere a portare con sé i capi di vestiario personali consoni alla stagione.

Residenza Sanitaria Assistenziale "Casa di Accoglienza Santa Caterina" Marciana – Elba	Manuale Qualità	Pag. 6 di 9
	REGOLAMENTO	05.03

ART. 15

L'ospite può, nei limiti delle disponibilità e delle esigenze altrui:

- soggiornare liberamente nella camera;
- utilizzare tutti gli spazi comuni interni ed esterni alla struttura.

L'ospite deve rispettare l'obbligo di non fumare nelle camere e tutti gli ambienti all'interno della struttura.

Non è consentito agli ospiti tenere animali presso di loro.

ART. 16

L'ospite che utilizza gli spazi ed i servizi comuni, è invitata al rispetto delle regole di pulizia e di decoro dei medesimi.

L'ospite, in collaborazione e con il concreto aiuto del personale addetto, è invitata a tenere i propri armadietti personali con sufficiente ordine e pulizia. Per motivi igienici, non è consentito, conservare nei medesimi, alimenti non confezionati e deteriorabili.

Non è consentito adottare comportamenti, introdurre oggetti ed assumere iniziative, che possono risultare a rischio della propria, o della altrui incolumità.

Non è consentito, installare o usare apparecchi di riscaldamento o di cottura per uso personale nelle camere di degenza.

È vietato l'abuso di sostanze alcoliche.

Si suggerisce di non tenere con sé oggetti personali di valore, o rilevanti somme di denaro. La Direzione della Struttura non risponde di eventuali furti.

ART. 17

L'ospite nei limiti delle possibilità personali si deve impegnare ad osservare le fondamentali regole di igiene personale e dell'ambiente, nonché a tenere un comportamento rispettoso delle norme relative ad una corretta convivenza.

ART. 18

La RSA mette in atto pratiche per limitare il più possibile rumori molesti, al fine di garantire la tranquillità e serenità necessari ai residenti. A questo obiettivo contribuisce anche il comportamento delle ospiti, che devono mantenere toni di voce moderati e utilizzare gli apparecchi elettronici (televisione, radio) a volumi non elevati e non negli orari di riposo

DIMISSIONI

ART. 19

La Direzione può allontanare l'ospite dalla struttura qualora questi tenga un comportamento ed una condotta incompatibile con la vita comunitaria o commetta gravi infrazioni al Regolamento. I parenti o la persona Referente sono tenuti a trovare adeguata sistemazione dell'ospite medesima.

ART. 20

Le dimissioni dell'ospite possono avvenire nei seguenti casi:

- qualora siano mutate le condizioni psico-fisiche che ne abbiano determinata l'ammissione e siano incompatibili con le regole di vita comunitaria o con la capacità assistenziale della struttura;

Residenza Sanitaria Assistenziale "Casa di Accoglienza Santa Caterina" Marciana – Elba	Manuale Qualità	Pag. 7 di 9
	REGOLAMENTO	05.03

- nel caso in cui l'ospite e/o i suoi familiari, o il tutore, decidano volontariamente di rinunciare alla permanenza nella struttura: deve essere data comunicazione scritta alla Direzione, almeno 15 giorni prima della data di uscita.

- in caso di ricovero dell'ospite in ospedale per tempi prolungati.

Il giorno previsto verrà consegnata la relazione di dimissione contenente diagnosi, cura, sintesi degli interventi terapeutico-riabilitativi in atto e delle sue necessità assistenziali, fascicolo delle principali indagini strumentali eseguite.

ART. 21

In caso di decesso dell'ospite vengono avvisati immediatamente i familiari per i necessari accordi relativi alle onoranze funebri. I parenti e i conoscenti che hanno sottoscritto la domanda di ammissione, dovranno mettere la struttura nelle condizioni di poter assegnare gli effetti personali e quant'altro di proprietà della defunta agli aventi diritto, che abbiano presentato tutta la documentazione necessaria alla loro individuazione.

Le spese funebri sono a carico degli eredi o, nei casi previsti dalla legge, dei Comuni di residenza.

PROCESSO ASSISTENZIALE E DOTAZIONE PROFESSIONALE

ART. 22

Presso la struttura operano le seguenti professionalità:

- infermieri con la responsabilità delle attività assistenziali, organizzative ed alberghiere e che si occupino anche delle prescrizioni terapeutiche e delle attività di assistenza sanitaria;
- fisioterapista per lo svolgimento delle attività riabilitative negli appositi locali presenti nella struttura;
- operatori assistenziali per l'attività tutelare ed assistenziale, volta a curare il recupero e il reinserimento di soggetti portatori di menomazioni sia fisiche che psichiche;
- animatore per lo svolgimento delle attività di animazione.

L'assistenza medica è garantita attraverso la presenza in struttura, una volta al mese, di un medico.

L'attività medica viene prestata sia presso l'ambulatorio della struttura, sia nelle camere di degenza.

ART. 23

Le indisposizioni dell'ospite di carattere leggero e di breve durata vengono curate nella struttura. In caso di malattie acute o contagiose o si rendessero necessarie terapie specialistiche, ovvero indagini diagnostiche, l'ospite su richiesta del medico curante dovrà essere trasferita in ospedale o comunque collocata in altra struttura.

SERVIZI GENERALI

ART. 24

La RSA garantisce i seguenti servizi:

- alloggio in camere singole o al massimo da 2 posti letto, dotate di telefono ricevente (le chiamate in uscita possono essere abilitate dal centralino), allacciamento televisivo e bagno, oltre ad arredi e dotazioni strumentali per facilitare l'assistenza ad anziane non autosufficienti.
- uso degli spazi comuni interni (sala polifunzionale, ecc...) ed esterni (giardino);



Residenza Sanitaria Assistenziale "Casa di Accoglienza Santa Caterina" Marciana – Elba	Manuale Qualità	Pag. 8 di 9
	REGOLAMENTO	05.03

- riscaldamento ed uso di servizi igienici ed acqua corrente calda e fredda;
- possibilità di inviare o ricevere posta (la posta in arrivo viene tempestivamente smistata e consegnata dalla struttura);
- vitto completo nel rispetto della tabella dietetica approvata dal servizio di igiene pubblica e del territorio dell'USL;
- attività di animazione e socializzazione;
- parrucchiere e pedicure (l'intervento di un podologo è invece su richiesta);
- manutenzione e lavaggio biancheria di uso corrente (lenzuola, asciugamani, tovaglie);
- pulizia della biancheria personale e del vestiario dell'ospite;
- assistenza religiosa.

ART. 25

Il vitto è adeguato ai bisogni dietetici delle ospiti secondo le prescrizioni del medico. Il menù giornaliero viene predisposto in collaborazione con la USL, cercando di rispettare il più possibile le esigenze delle ospiti e servito nella sala da pranzo oppure, in casi di eccezionale impossibilità dell'ospite ad alzarsi, in camera.

ORARIO E RIENTRO SERALE

ART. 26

All'ospite è permesso frequentare liberamente tutti gli spazi comunitari e la propria stanza, avendo cura di evitare di arrecare disturbo alle altre ospiti specialmente nelle ore di riposo e fatto salvo il **rispetto dell'orario dei pasti**. Compatibilmente con il suo stato di salute, può anche uscire e rientrare nella struttura, previo accordo con la Direzione.

Si possono ricevere visite durante l'intera giornata avendo cura di evitare di arrecare disturbo alle altre ospiti specialmente nelle ore di riposo e in quelle dei pasti. Esigenze diverse sono da concordarsi con la Direzione.

ART. 27

I pasti di norma vengono forniti con il seguente orario:

- prima colazione: 8.00
- pranzo: 11.30
- merenda: 15.30
- cena: 18.30

L'ospite è tenuta a rispettare gli orari dei pasti.

ART. 28

Il rientro serale d'estate si protrae al massimo fino alle 20.00, potendo le anziane godere di spazi comunitari nel giardino della RSA, per attività ricreative in genere. All'inverno invece il rientro è fissato alle ore 18.00. Sono tuttavia previste deroghe, in relazione alla realizzazione di particolari programmi connessi al progetto individuale di ciascuna ospite, previo accordo con la Direzione.

Residenza Sanitaria Assistenziale "Casa di Accoglienza Santa Caterina" Marciana – Elba	Manuale Qualità	Pag. 9 di 9
	REGOLAMENTO	05.03

RAPPORTI CON LA COMUNITA' LOCALE E PARTECIPAZIONE DELLE OSPITI ALLA VITA DELLA STRUTTURA

ART. 29

La RSA mette in atto tutte quelle iniziative rivolte ad attivare e rinsaldare i rapporti delle ospiti con la comunità locale, i servizi sociali territoriali e le associazioni di Volontariato, favorendone la partecipazione alla vita della struttura. Viene inoltre garantita alle ospiti la possibilità di partecipare alle feste parrocchiali e altre iniziative ricreative, culturali e sociali, organizzate nella zona.

ART. 30

La RSA favorisce la partecipazione delle ospiti alla organizzazione ed al buon andamento della struttura. A tale scopo l'ospite e/o i suoi familiari o la persona Referente possono segnalare alla Direzione inadempienze o il mancato rispetto del presente Regolamento.

Tali segnalazioni possono avvenire verbalmente o tramite la compilazione del modulo segnalazioni e reclami disponibile presso la Direzione stessa. La Direzione provvede a fornire risposta all'utente entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

La Direzione accoglierà con interesse ogni suggerimento, stimolo o proposta volti a migliorare la qualità dei servizi dati all'interno della struttura, anche per mezzo di questionari diretti a misurare il grado di soddisfazione per il servizio.

ART. 31

La RSA favorisce e promuove la partecipazione delle ospiti e dei loro familiari all'organizzazione e alla verifica del buon funzionamento della struttura.

A tale fine è stato costituito un organismo di rappresentanza (Comitato dei parenti e dei familiari), eletto democraticamente in seno alle ospiti, con integrazione di familiari e/o legali rappresentati delle ospiti.

L'organismo di rappresentanza facilita e realizza la partecipazione e la collaborazione delle ospiti e dei loro familiari all'organizzazione della vita comunitaria (orari, menù, attività di animazione, obiettivi di qualità e di miglioramento), fornisce alla Direzione suggerimenti e proposte per la miglior realizzazione dei programmi, mantiene rapporti coi servizi del territorio, con l'associazionismo ed il volontariato.

Il Comitato ha un suo specifico regolamento che ne prevede ruoli, funzioni e modalità operative.

Le ospiti e i loro familiari vengono informati dell'esistenza di quest'organismo di tutela dei loro interessi nella fase di accoglienza in struttura.

Il gradimento del servizio è costantemente monitorato attraverso l'utilizzo di questionari compilati, in forma anonima, dalle ospiti e dai familiari.

I questionari di gradimento sono oggetto di analisi da parte della Direzione che provvede a dare diffusione dei risultati agli operatori e alle ospiti. L'analisi dei questionari è inoltre oggetto di suggerimenti per la programmazione, in sede di riesame, delle azioni migliorative della qualità del servizio.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32

Per tutto quanto non è previsto dal presente Regolamento interno si rimanda alle disposizioni previste dalla normativa Nazionale e Regionale vigente in materia.